

Di comanda a viaggio certo.

Cap. 207.

Mercante, nè marinaio, nè nessuno altro che piglierà comanda a viaggio certo a loco deputato, se in quel viaggio o in quello loco deputato si perderà tutta la comanda, con che non fusse colpa dello comandatario, non è tenuto niente restituire, nè di emendare a quello, che la comanda li haverà fatto. Imperò se lo detto comandatario la porterà in altro loco fuora quello che accordato haveffe con quello, che la comandità li haverà fatta, se si perderà la comandità, il comandatario è tenuto a restituire a quello, che la comandità li haverà fatta, poiche lui l'haverà portata in altro loco o in altro viaggio, il quale non haveva rimasto con lui. Ancora più se il detto comandatario porterà la detta comandità in viaggio, o in loco dove non haveffe accordato con quello, che la comandità li havea fatta, & se guadagnerà, tutto il guadagno che con la detta comandità farà, debba dare a quel che la detta comandità li haveffe fatta; & non si debba niente ritenere, se non quello che promesso li haveva con il sopradetto che glie le raccomandò per la fatica, & se altro ne ritenerà, è tenuto come se lo rubasse della cassa, & se la comandità o il guadagno fatto con quella si perdesse in quelli lochi, ne quali lo comandatario è tenuto restituire, & dare a quello, che la comandità li haveffe fatta tanto è tenuto del guadagno, come della comandità che pigliata haveffe se si perdesse.

S P I E G A Z I O N E.

Accadendo, che l'Accomandatario per fortuito accidente, e non per sua colpa, perda le robe prese in Accomandità, non è tenuto restituire cosa veruna all'Accomandante, eccetto se murasse il viaggio, o il luogo determinato; nel qual caso se farà più guadagno, sarà ad utile dell'Accomandante, nè si può ritenere che quel tanto, che per la sua fatica